

# La certificazione Cud/2012 e il modello 770 semplificato 2012

Roma, 9 marzo 2012



# Le principali novità

- Contributo di solidarietà
- Riduzione degli acconti per il 2011 e il 2012
- Contributi per la previdenza complementare dei lavoratori alla prima occupazione
- TFR eccedente 1 milione di euro
- Premi produttività – detassazione
- Comparto sicurezza

## Contributo di solidarietà (1)

Art. 2, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  
**(contributo di solidarietà)**

Art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  
**(riduzione dipendenti pubblici)**

Art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  
e modificato dall'art. 24, comma 31-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201  
**(contributo di perequazione pensionati)**

D.P.C.M. 21 novembre 2011  
(decreto attuativo contributo di solidarietà)

## Contributo di solidarietà (2)

Applicazione: dal 2011 al 2013

Se il reddito complessivo è superiore a 300.000 euro  
contributo di solidarietà del 3%  
sulla parte di reddito che eccede 300.000 euro  
diverso da retribuzioni pubbliche e pensioni

Si applica quindi sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati  
alla riduzione per i dipendenti pubblici  
e al contributo di perequazione per i pensionati

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo  
secondo il principio di competenza

## Contributo di solidarietà (3)

Il contributo in linea generale è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione con il saldo Irpef

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo non è determinato in dichiarazione ma viene calcolato e trattenuto dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il dipendente con rapporto di lavoro cessato nell'anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per determinare il contributo di solidarietà in tale sede

## Contributo di solidarietà (4) Esempio di non applicazione

Reddito al netto della riduzione  
per i dipendenti pubblici e del contributo di perequazione  
per i pensionati (punto 134 CUD 2012)  
Es. *Reddito di lavoro dipendente (lordo) 400.000*  
*Reddito al netto della riduzione 372.000*

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	Codice fiscale degli enti o casse	Assicurazioni sanitarie	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Reddito al netto della riduzione
129	130	131	132	133	134 <b>372.000</b>
Riduzione	Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà sospeso		Numero giorni marittimi	
135 <b>28.000</b>	136	137		138	

## Contributo di solidarietà (5) Applicazione

Reddito erogato ai lavoratori dipendenti privati  
Es. *Reddito complessivo 400.000*  
*Assoggettato a contributo di solidarietà 100.000*  
*Contributo di solidarietà (100.000 x 3%) = 3000*

Contributo  
di solidarietà trattenuto dal  
sostituto (punto 136 CUD 2012)

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 129	Codice fiscale degli enti o casse 130	Assicurazioni sanitarie 131	Applicazione maggiore ritenuta 132	Casi particolari 133	Reddito al netto della riduzione 134
Riduzione 135	Contributo di solidarietà 136 3.000	Contributo di solidarietà sospeso 137		Numero giorni marittimi 138	

## Differimento acconto IRPEF 2011 (1)

Art. 55, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito,  
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Differimento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF 2011  
alla data del saldo (giugno 2012) D.P.C.M. del 21 novembre 2011

I sostituti d'imposta tratterranno l'acconto  
applicando la nuova percentuale  
 $(99\% - 17\%) = 82\%$

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale di Irpef	Acconto addizionale comunale di Irpef sospeso
21	22	23	24	25

Se la riduzione dell'acconto non è stata effettuata  
(ad es: per errore), il sostituto dovrà restituire nella retribuzione  
di dicembre ovvero nella retribuzione di gennaio  
(se non avesse restituito a dicembre)  
le maggiori somme trattenute





## **Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione D.lgs. 252/2005 (1)**

Contributi *deducibili* annualmente max 5.164,57

la differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati da lavoratore di prima occupazione nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare non è definitivamente persa, ma forma un **plafond** di deducibilità ulteriore da utilizzare dal 6° anno di partecipazione e nei venti anni successivi

è consentito, infatti, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57. Il limite è incrementato avvalendosi quindi del suddetto plafond per un importo che non può essere superiore a 2.582,29 euro annui

## Contributi previdenza complementare lavoratori prima occupazione D.lgs. 252/2005 (2)

Se il lavoratore è stato assunto nel 2007, dal 1° gennaio 2012 può iniziare ad utilizzare il plafond

Il quantum max deducibile a partire dal 1° gennaio 2012 sale a  
7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29)

Il CUD e il 770 gestiscono l'ipotesi del dipendente cessato nel corso del 2012

Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione		
	Versati nell'anno	Importo totale	Differenziale
121	122	123	124

Nel punto 124 (differenza tra 25.822,85 e l'importo dei contributi dedotti nel corso dei 5 anni indicato nel precedente punto 123) =  
plafond

Annotazioni (CA) CUD 2012 l'importo indicato nel punto 124  
nettizzato della quota parte dedotta nel 2012

## TFR eccedente 1 milione di euro (1)

Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro

## TFR eccedente 1 milione di euro (2)

La novità legislativa si applica con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011

Ha valenza esclusivamente fiscale e non determina un mutamento della natura delle indennità erogate. Le indennità erogate (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo.

## TFR eccedente 1 milione di euro (3)

Per stabilire se è stato superato l'importo di 1 milione di euro si tiene conto non solo del TFR ma anche delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme

E' importante stabilire quali siano i redditi che concorrono prioritariamente alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR e quali siano quelli che rimangono assoggettati a tassazione separata perché a seconda della tipologia e dell'anno di maturazione, sono previste diverse modalità di calcolo della tassazione separata

## TFR eccedente 1 milione di euro (4)

Per stabilire quali delle diverse tipologie di reddito prima esaminate confluisce per prima nel reddito complessivo e quindi cosa resta a tassazione separata ( importante perche le diverse tipologie hanno regole di tassazione separata diverse) si segue questo ordine

- 1) altre indennità e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate più di recente;
- 2) TFR e indennità equipollenti, a partire da quelle maturate più di recente

## TFR eccedente 1 milione di euro (5)

Esempio:

- TFR complessivamente maturato euro 700.000, di cui euro 210.000 maturati fino al 31 dicembre 2000 e euro 490.000 maturati dal 1° gennaio 2001 (importo comprensivo di € 100.000 a titolo di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva)

- incentivo all'esodo pari a euro 500.000, di cui, euro 150.000 maturati fino al 31 dicembre 2000 ed euro 350.000 maturati dal 1° gennaio 2001.

Il dipendente riceve complessivamente euro 1.200.000 di cui euro 200.000 confluiscono nel reddito complessivo. Secondo le indicazioni in precedenza fornite, l'importo di € 200.000 da assoggettare a tassazione ordinaria costituisce una parte dell'incentivo all'esodo maturato dal 2001



## TFR eccedente 1 milione di euro (6)

Naturalmente, in presenza di solo TFR di importo eccedente euro 1.000.000 sarà prioritariamente assoggettato a tassazione ordinaria l'importo maturato a partire dal più recente.

## Agevolazioni prorogate

imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali – punti 251 e ss. CUD 2012

La proroga non consente di utilizzare il CUD 2012 per ottenere il rimborso di tali somme per i periodi 2008 e 2009

detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto (punto 118 CUD 2012) entro il limite di 141,90 euro  
DPCM 19 maggio 2011